

eredi del *de cuius*, considerandosi così già acquistato, indipendentemente dall'adizione, il possesso della eredità nella persona dell'erede. La regola medievale, espressa nel motto francese: *le mort saisit le vif*, e accolta dai codici moderni (art. 925 cod. civ.), trionfava così pienamente nel diritto italiano, e mutava i concetti romani dell'adizione e dell'eredità giacente.

Così anche mutano le condizioni della delazione ereditaria. Anzitutto la professione dei voti religiosi, la dichiarazione d'assenza, ove questa fu ammessa (§ 122), e talune condanne penali hanno virtù di aprire la successione anche d'un vivente. Inoltre la capacità a succedere è tolta non soltanto agli indegni, ma anche ai lebbrosi, ai banditi, ai morti civilmente, e in parte anche agli stranieri, almeno per gli immobili situati nella città o nello Stato; senonchè i trattati fra le città sono già intenti, dal secolo XIII, ad eliminare quest'ultima incapacità. Infine, non soltanto per legge o per testamento può farsi luogo alla successione a causa di morte, ma anche per contratto, poichè tolto al testamento il carattere originario d'istituzione d'erede, fu possibile dar riconoscimento a testamenti reciproci o simultanei (*pacta successoria*), risultanti da contratto o dove si combinavano le forme del testamento con quelle della donazione fra vivi. Tali patti si stringevano soprattutto in occasione di matrimoni, non soltanto tra coniugi, ma anche da parte di parenti od estranei, a favore di uno dei coniugi o della prole, o si concordavano tra due famiglie, dando luogo ad ordini di successione reciproca, e si usarono specialmente nelle famiglie nobili, per aumentare il lustro della casa o per creare eredi. Anche si usava spesso di dar vigore a confessioni di rinuncia a successioni non ancora aperte, o di accompagnare il testamento con clausole di rinuncia al diritto di revocare o cangiare le disposizioni testamentarie.

Tutti questi patti, avversati nei testamenti, furono riguardati come *donationes mortis causa* o come do-